

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 03/2008 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29/03/2008
DELIBERAZIONE N. 03/053

PROGETTO "TAC" - ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO DEI TITOLI ACCADEMICI E
DI CARRIERA IN AMBITO SANITARIO

Relatore: Dott. Silverio Guarino
Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Tiziana Martone

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Su proposta del Presidente;
- Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto;
- Ricordato che, con deliberazione n.03/032 del 1 marzo 2008 e deliberazione n.03/052 del 29 marzo 2008, è stato definitivamente approvato e finanziato, tra gli altri, il Progetto TAC - "Identificazione del corretto uso dei Titoli Accademici e di Carriera", già in avanzata fase di realizzazione;
- Ascoltata la relazione del Dott.Guarino, responsabile di detto progetto, che ha illustrato la proposta di "Istruzioni" di cui all'oggetto;
- Visto il Decreto ministeriale n. 270 del 22/10/2004;
- Vista la delibera n. 12/213 del 19/12/2007 relativa al Regolamento Pubblicità Informativa studi medici ed odontoiatrici;
- Ricordato che l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006, n.248 abroga "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa il titolo e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine";
- Visti gli articoli 55, 56 e 57 del vigente Codice di Deontologia Medica recepito con deliberazione di questo Ordine 01/011 del 03.01.2007;
- Vista:
gli atti di indirizzo e coordinamento della F.N.O.M.C. e O.:
 - *comunicazione n.6 prot. n.799 del 25 gennaio 2007,
 - *nota Presidente prot. n.2684 del 2 marzo 2007 con allegata deliberazione del Comitato Centrale n.52 del 23 febbraio 2007,
 - *comunicazione n.15 prot. n.3167 del 19 marzo 2007,
 - *comunicazione n.40 prot. n.8123 del 19 luglio 2007,
 - *comunicazione n.41 prot. n.8191 del 27 luglio 2007;
- Ravvisata la necessità di fornire ai medici le istruzioni per un corretto uso dei titoli accademici e di carriera, la cui disciplina legislativa è già definita dalle norme in vigore;
- Ritenuto necessario stabilire le istruzioni per un corretto uso dei titoli accademici e di carriera in ambito sanitario,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto,

- di approvare le istruzioni per un corretto uso dei titoli accademici e di carriera in ambito sanitario, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione, consistente nella "Premessa introduttiva", nel testo delle "Istruzioni" (che recupera sostanzialmente quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di pubblicità informativa sugli studi medici ed odontoiatrici) e nel "Compendio delle disposizioni di legge" richiamate nel testo delle istruzioni, aggiunto per facilitare

agli iscritti la consultazione delle fonti normative riguardanti i titoli in loro possesso e di cui possono e debbono correttamente fregiarsi;
-di dare incarico al gruppo di lavoro del progetto TAC, in accordo con il Presidente, di dare attuazione alla fase 3 del progetto stesso, dedicata alla divulgazione delle istruzioni in questione, mediante le modalità previste dal progetto, rivolte specificatamente alla informazione degli Iscritti con l'utilizzo del sito internet dell'Ordine, alla informazione dei cittadini con l'ausilio dei "media" locali, alla presentazione della disciplina in questione alle autorità interessate (Azienda USL Latina, Università, Amministrazioni Comunali, ecc.) con incontri ad hoc, con la partecipazione del Presidente dell'Ordine, ed ogni altra iniziativa utile ad ampliare la conoscenza nelle sedi sanitarie e nei rapporti con i pazienti e tra i professionisti.

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 09 consiglieri
contrari n. 00 consiglieri
astenuiti n. 00 consiglieri

Latina, 29.03.2008

Il Segretario
Pasquale Milo

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

Allegati:

Istruzioni per un corretto uso dei titoli accademici e di carriera.

Allegato alla deliberazione n.03/053 del 29 marzo 2008 (già allegato alla deliberazione n.12/213 del 19 dicembre 2007)

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO USO DEI TITOLI ACCADEMICI E DI CARRIERA

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Articolo 55 - Informazione sanitaria - Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino . Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l'Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.

Articolo 56 – Pubblicità dell'informazione sanitaria - La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall'Ordine competente per territorio. Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Art. 57 - Divieto di patrocinio - Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali.

DIVIETI

Non è ammessa la **pubblicità ingannevole**, ossia quella che è idonea ad indurre in errore l'utente e che può così pregiudicare il suo comportamento, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerano aspettative illusorie, che siano false o non verificabili o che possono procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti clinicamente inopportuni.

Non è ammessa la **pubblicità comparativa**, cioè che pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti, se non utilizzando dati statistici resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e da fonti ufficiali certificate.

Non è ammessa la **pubblicità comparativa**, cioè che pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti, se non utilizzando dati statistici resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e da fonti ufficiali certificate.

Non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestono i caratteri della **pubblicità personale surrettizia**, artificialmente mascherata da informazione sanitaria.

Non è ammessa la **pubblicizzazione e la vendita**, da parte dei professionisti e delle strutture sanitarie, di farmaci.

Non è ammesso ospitare **spazi pubblicitari**, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel caso di internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali.

OBBLIGHI

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono tenute a comunicare all'Ordine (per le strutture sanitarie l'onere compete al Direttore Sanitario) gli strumenti pubblicitari ed il loro contenuto, attestando che il messaggio pubblicitario è diffuso conformemente alle norme del Codice Deontologico, alle linee-guida sulla pubblicità sanitaria allegate al Codice stesso, nel rispetto dei requisiti estetici e di contenuto di seguito elencati.

L'Ordine ritiene utile una valutazione preventiva e precauzionale dello strumento e del messaggio che si intende diffondere per verificarne la rispondenza alle norme deontologiche, e indispensabile laddove occorre il rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici comunali. Tutti i comuni della provincia di Latina prevedono tale obbligo.

ELENCAZIONE TITOLI

TITOLO ACCADEMICO

Tutte le persone fisiche iscritte agli Albi possono utilizzare il titolo accademico di "Dottore" in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile.

Possono far uso del titolo di "Professore", in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile, i seguenti soggetti:

- professori universitari di ruolo ordinari, straordinari o associati. Possono far uso del titolo di professore anche coloro che ricoprono insegnamenti in ambito universitario in corsi di laurea concernenti le professioni sanitarie e anche i ricercatori ai quali è stato conferito, con apposita deliberazione della Facoltà, la titolarità di un insegnamento. L'uso del titolo è limitato al periodo di insegnamento;

- professori a contratto, ex artt. 25 e 100 del DPR 382/1980 e art. 4 DPR 162/1982. Per costoro, la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "a contratto in, presso la Facoltà di o Scuola di, per l'anno accademico"

- liberi docenti, con docenza confermata ex art. 10 Legge 1175/1958. Per costoro, la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "libero docente in" specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

TITOLO PROFESSIONALE

Gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono indicare il titolo professionale di "Medico Chirurgo".

Gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, sia in quanto laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria che in quanto laureati Medicina e Chirurgia, possono indicare il titolo professionale di "Odontoiatra".

Gli iscritti ad entrambi gli Albi, possono indicare il titolo professionale di "Medico Chirurgo Odontoiatra".

DOMICILIO PROFESSIONALE

Le persone fisiche devono indicare l'indirizzo dello studio professionale.

Le associazioni professionali devono indicare l'indirizzo dello studio ove viene svolta la professione in forma associata.

Le strutture sanitarie devono indicare l'indirizzo corrispondente alla sede di svolgimento dell'attività sanitaria autorizzata.

In presenza di più studi o sedi, possono essere indicati gli indirizzi dello studio o sede principale e di quelli secondari.

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

Le persone fisiche possono indicare il titolo di specializzazione conseguito presso le Università italiane senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e utilizzando l'esatta denominazione universitaria.

I titoli di specializzazione conseguiti in un Paese dell'Unione Europea possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del D.Lvo 368/1999. In tal caso, può essere utilizzata la denominazione della specializzazione anche nella lingua di origine.

I titoli di specializzazione conseguiti in un Paese estero, non appartenente all'Unione Europea, possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del DPR 394/1999. Anche in tal caso, può essere utilizzata anche la denominazione della specializzazione nella lingua di origine.

Le persone fisiche possono indicare il titolo di "Medico Psicoterapeuta", se inserite nell'elenco speciale annesso all'Albo dei Medici Chirurghi, previsto dalla Legge 56/1989.

I professionisti in possesso del titolo di formazione in Medicina Generale possono indicare il titolo di: "Medico di Medicina Generale", al pari di coloro che svolgono tale attività in quanto abilitati entro il 31/12/1994.

I professionisti che esercitano le funzioni di "medico competente" ai sensi del D.Lvo 626/1994, possono indicare il titolo: "Medico competente D.Lvo 626/1994".

Il professionista non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetono la denominazione ufficiale della specialità, ma che non inducono in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione con un impegno a tempo pieno, presso strutture sanitarie o istituzioni private autorizzate.

L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Non può comunque essere consentito l'utilizzo della denominazione specialistica da parte di professionisti non specialisti, per quelle attività che, per legge, possono essere esercitate solo da professionisti in possesso di specifici titoli (ad esempio: anestesia, radioterapia e radiologia; psicoterapia; medicina del lavoro; odontoiatria). Per le associazioni professionali, ogni professionista aderente all'associazione può indicare il titolo di specializzazione posseduto, secondo quanto previsto per le persone fisiche. Le strutture sanitarie possono indicare il titolo di specializzazione posseduto dal Direttore Sanitario e dai professionisti operanti nella struttura, secondo quanto previsto dall'atto di autorizzazione.

LIBERE DOCENZE E MASTER UNIVERSITARI

I professionisti possono indicare il possesso della libera docenza con le modalità indicate nel riquadro "Titolo accademico".

I professionisti possono indicare il possesso del titolo di Master se conseguito presso Università italiane a norma del Decreto Ministeriale 509/1999, utilizzando la dizione: "Master universitario in" con indicazione della denominazione attribuita dall'Università.

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI E DI CARRIERA, CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Le persone fisiche possono rendere noto il proprio curriculum formativo e professionale, citando il possesso di ulteriori titoli professionali (ad esempio: dottorati di ricerca) o di carriera (ad esempio: incarichi e responsabilità presso strutture sanitarie pubbliche e private, attività di tutoraggio o di docenza, ecc.), la partecipazione a corsi di perfezionamento universitari, la frequenza di eventi formativi accreditati ECM, la pubblicazione di lavori scientifici, ecc. I dati riportati nel curriculum devono essere obiettivi e certificabili e devono consentire di individuare le autorità o i soggetti pubblici e privati presso i quali poterne ottenere conferma.

ATTIVITA' SVOLTA E SERVIZI PRESTATI

Le persone fisiche possono indicare l'attività effettivamente svolta presso lo studio professionale ed i servizi in concreto offerti alla cittadinanza. Le associazioni professionali possono indicare tali informazioni, relativamente ai professionisti associati.

Per quanto riguarda l'attività effettivamente svolta ed i servizi in concreto erogati, deve essere utilizzata una terminologia descrittiva che consenta di fornire una informazione corretta, senza al contempo ingenerare equivoci circa il possesso di particolari titoli. A questo scopo, è opportuno fare riferimento, sia per le attività svolte che per i servizi prestati, alla terminologia descrittiva contenuta

nel Tariffario Nazionale o nel Nomenclatore regionale o altrimenti a giudizio dell'Ordine, nel caso in cui non sussistano tali riferimenti. In particolare ciò riguarda le cosiddette "medicine non convenzionali", per le quali l'Ordine farà riferimento alle indicazioni della FNOMCeO. In ogni caso, i professionisti e le associazioni professionali, per poter pubblicizzare l'attività effettivamente svolta, devono essere in grado, a richiesta, di documentare il possesso di specifiche competenze culturali, scientifiche e professionali nel precipuo settore di interesse, fermo restando che il professionista o l'associazione professionale si assumono pienamente la responsabilità di quanto dichiarato nel messaggio pubblicitario, sotto forma di "autocertificazione" delle competenze possedute e che l'Ordine competente si riserva il diritto di verificare la veridicità e la trasparenza di quanto pubblicizzato. La pubblicizzazione di titoli e competenze che non hanno riscontri oggettivi è considerata pubblicità ingannevole e, come tale, perseguibile disciplinarmente. In ogni caso non può essere utilizzata, per la descrizione dell'attività e dei servizi, una terminologia manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che possa attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non concrete o non veritiere. Le strutture sanitarie possono indicare tutte le attività svolte ed i servizi prestati, in quanto oggetto di autorizzazione. Pertanto, nell'ambito delle branche autorizzate ed al fine di fornire all'utenza una più ampia informazione, le strutture possono anche indicare con maggior dettaglio le attività ed i servizi erogati, fermo restando che deve farsi uso di una terminologia che non sia manifestamente di fantasia o meramente reclamistica e che, al contrario, sia scientificamente fondata. Per il resto, valgono le medesime regole sopra descritte per i professionisti. Nel caso in cui le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie si avvalgono, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, di particolari strumenti o attrezzature, possono indicare il tipo di strumento o attrezzatura posseduta, avendo cura di non citare il nominativo del produttore e dando assicurazione che l'apparecchiatura risponde ai requisiti di conformità previsti dalla normativa vigente. Può essere indicato il tipo di prestazioni e di risultati diagnostici e/o terapeutici che l'apparecchiatura è in grado di fornire, purché tale informazione sia scientificamente fondata e senza, pertanto, ingenerare negli utenti illusorie ed immotivate aspettative di successo. Il titolare dello studio professionale o i professionisti aderenti all'associazione professionale devono esibire, durante l'attività professionale, il tesserino di iscrizione o altro mezzo identificativo rilasciato all'Ordine.